Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 maggio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1970, n. **255**.

Autorizzazione di spesa per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma e per l'accertamento delle condizioni di stabilità del ponte Umberto, antistante al Palazzo di giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi in apposito capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1969, per lo studio e l'accertamento delle cause dei dissesti, manifestatisi nel Palazzo di giustizia di Roma, e per lo studio dei rimedi atti al consolidamento dell'edificio, nonchè per gli accertamenti delle condizioni di stabilità del ponte Umberto, antistante il Palazzo di giustizia.

Art. 2.

Gli studi e gli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono demandati ad una apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro.

Tale commissione può provvedere ad effettuare e far effettuare indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 1.

Per i fini di cui al precedente comma possono essere stipulate convenzioni con enti o professionisti.

Per i compiti e le attività di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, l'Amministrazione dei lavori pubblici può provvedere anche a trattativa privata o in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti norme.

Art. 3.

Per il pagamento dei compensi e rimborsi ai membri della predetta commissione, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede con i fondi di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **256**.

Mutamento della denominazione della frazione « Ginestra » del comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, in quella di « Ginestra Fiorentina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 6 del 4 luglio 1969, con la quale il consiglio comunale di Lastra a Signa (Firenze) ha chiesto che, in accoglimento del desiderio degli abitanti della frazione « Ginestra », l'attuale denominazione della frazione stessa sia mutata in quella di « Ginestra Fiorentina », allo scopo di evitare i continui disguidi postali dovuti all'omonimia esistente con località di altra provincia;

Vista la deliberazione n. 19/c del 19 gennaio 1970, con la quale il consiglio provinciale di Firenze ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Ginestra » del comune di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, è mutata in quella di « Ginestra Fiorentina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **257**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 29 dello statuto dell'Università degli studi di Macerata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 733, concernente l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che la denominazione delle materie di « Topologia di Roma e dell'Italia antica » e di « Topologia antica » deve essere rettificata in quella di « Topografia di Roma e dell'Italia antica » e di « Topografia antica ».

Resta fissato che dei due insegnamenti il primo è sostituito dal secondo e cioè da « Topografia antica » per il corso di laurea in lettere.

Nello stesso decreto n. 733 l'art. 38, che modifica l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia, dev'essere inteso nel senso che i due istituti già esistenti di « Storia antica e archeologia » e di « Storia dell'arte medioevale e moderna » assumono la nuova denominazione di « Storia antica » e di « Archeologia e storia dell'arte ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **258**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 681, relativo ai titoli di ammissione del corso di specializzazione in ingegneria del traffico è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria e in architettura ».

Art. 683, relativo al corso di specializzazione in ingegneria del traffico è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono in costitutivi e monografici.

Gli insegnamenti costitutivi sono:

1) Elementi di trasporti:

a) Meccanica della locomozione e sistemi di trasporto;

b) Caratteristiche della circolazione.

2) Regolazione della circolazione.

3) Attrezzature varie:

a) Caratteristiche del nastro stradale;

b) Svincoli e intersezioni.

4) Pianificazione dei trasporti.

5) Dinamica urbanistica:

a) Elementi di tecnica urbanistica;

b) Organizzazione dinamica del territorio.

6) Applicazione e progetti.

Gli insegnamenti monografici sono:

1) Complementi di matematica.

2) Tecnica della sicurezza stradale.

3) Problemi economici.

Gli esami degli insegnamenti costitutivi possono comprendere una prova pratica.

Il consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti.

Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo con voti separati.

Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad impianti, stabilimenti e situazioni stradali di particolare interesse.

Il consiglio del corso può esonerare dall'obbligo di frequenza di una o più delle parti indicate con *a*) dei corsi di « Elementi di trasporti », di « Attrezzature varie » e di « Dinamica urbanistica » quegli iscritti che nei corsi normali di laurea avessero già frequentato con profitto materie comprendenti detti argomenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **259**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1957, n. 319, con il quale venne istituito un posto convenzionato di anni dieci per l'insegnamento di « Ebraico e lingue semitiche comparate » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è abrogato per mancanza di contributi previsti dalla convenzione stipulata in data 19 novembre 1956 e 16 gennaio 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **260**.

Modificazioni allo statuto della libera Università commerciale « L. Bocconi », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale degli studi « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidet-

ta, relative alla istituzione presso la facoltà di economia e commercio dei corsi di laurea in « Economia politica » e in « Economia aziendale »;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio possono essere istituiti i corsi di laurea in « Economia politica » e in « Economia aziendale ».

Il titolo di studio per l'ammissione a ciascuno dei predetti corsi di laurea, la durata e l'ordinamento dei corsi medesimi sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato *A*).

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le lauree in « Economia politica » e in « Economia aziendale ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche le lauree in « Economia politica » e in « Economia aziendale ».

Dopo la tabella VIII-*ter*, annessa al citato regio decreto n. 1652 è inserita, assumendo il numero VIII-*quater*, la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 sono istituiti presso la facoltà di economia e commercio della libera Università commerciale « L. Bocconi » di Milano i corsi di laurea in « Economia politica » e in « Economia aziendale ».

Art. 3.

Lo statuto della libera università anzidetta, pertanto, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato *B*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 74. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Tabella VIII-*quater*.

Lauree in « Economia politica » e in « Economia aziendale »

Durata di ogni singolo corso: quattro anni.

Titolo di ammissione: i diplomi conseguiti in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o equiparati (art. 1 legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Insegnamenti fondamentali obbligatori comuni per i due corsi di laurea:

1) Matematica;
2) Sociologia;
3) Istituzioni di diritto privato;
4) Istituzioni di diritto pubblico;
5) 6) Economia politica I e II;
7) Storia economica;
8) Statistica metodologica;
9) Economia aziendale.

Insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea in economia politica:

1) Metodi matematici di analisi economica;
2) Econometrica;
3) Diritto commerciale;
4) Storia del pensiero economico;
5) Scienza delle finanze;
6) Politica economica e finanziaria.

Insegnamenti obbligatori fondamentali propri del corso di laurea in economia aziendale:

1) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
2) Diritto commerciale;
3) Politica economica e scienza delle finanze;
4) Economia aziendale (corso progredito);
5) Economia delle aziende industriali;
6) Economia delle aziende commerciali;
7) Economia delle aziende di credito;
8) Organizzazione del lavoro.

Insegnamenti complementari propri del corso di laurea in economia politica:

1) Economia politica (corso progredito);
2) Economia e politica del lavoro;
3) Economia e politica industriale;
4) Economia e politica agraria;
5) Economia e politica dei trasporti;
6) Teoria e politica monetaria;
7) Teoria e politica monetaria internazionale;
8) Economia internazionale;
9) Sistemi economici comparati;
10) Sistemi fiscali comparati;
11) Programmazione dei sistemi economici;
12) Problemi dello sviluppo economico;
13) Economia regionale;
14) Tecnologia dei processi produttivi;
15) Economia dell'automazione dei processi produttivi;
16) Geografia economica;
17) Urbanistica;
18) Metodologia delle scienze sociali;
19) Statistica metodologica: corso progredito;
20) Metodi di ricerca operativa;
21) Calcolo automatico;
22) Econometrica: corso progredito;
23) Demografia;
24) Contabilità nazionale;
25) Storia della statistica;
26) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
27) Diritto tributario;
28) Diritto industriale;
29) Diritto internazionale;
30) Storia delle dottrine politiche e sociali;
31) Storia contemporanea;
32) Storia economica: corso monografico;
33) Psicologia sociale;
34) Sociologia urbana e rurale;
35) Sociologia industriale e del lavoro;
36) Sociologia delle organizzazioni complesse;
37) Sistemi sociali comparati.

Insegnamenti complementari propri del corso di laurea in economia aziendale:

1) Economia delle aziende industriali: corso progredito;
2) Economia delle aziende di credito: corso progredito;
3) Economia delle aziende commerciali: corso progredito;
4) Statistica metodologica: corso progredito;
5) Metodologia delle scienze sociali;
6) Matematica finanziaria e attuariale;
7) Direzione e analisi del processo decisionale;
8) Organizzazione delle imprese industriali;
9) Programmazione e controllo;
10) Funzioni finanziarie;
11) Funzioni commerciali;
12) Funzioni di produzione;
13) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
14) Economia dei settori di aziende industriali;
15) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

16) Economia delle imprese pubbliche;
17) Metodi quantitativi per le decisioni;
18) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
19) Contabilità industriale;
20) Sistemi di informazione e di controllo;
21) Pianificazione a lungo periodo;
22) Economia delle fonti di energia;
23) Economia degli intermediari finanziari;
24) Rilevazioni bancarie;
25) Organizzazione delle aziende di credito;
26) Economia del medio circolante;
27) Economia del mercato mobiliare;
28) La gestione valutaria delle banche;
29) Economia delle aziende del grande dettaglio;
30) Tecnica delle ricerche di mercato;
31) Costi di distribuzione e canali di distribuzione;
32) Organizzazione commerciale;
33) Economia e tecnica della pubblicità;
34) Politiche dei prezzi;
35) Tecnica del commercio internazionale;
36) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
37) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
38) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
39) Programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica;
40) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali;
41) Costi e ricavi bancari;
42) Economia delle aziende agrarie;
43) Tecnologia dei processi produttivi;
44) Diritto industriale;
45) Diritto tributario;
46) Diritto fallimentare;
47) Diritto penale commerciale;
48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
49) Diritto bancario e della borsa;
50) Diritto amministrativo;
51) Diritto internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato per ciascuno dei corsi:

a) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia politica e inoltre di undici insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto;

b) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia aziendale e inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia aziendale possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia politica, così come gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia politica possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia aziendale.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purchè esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici della università.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

ALLEGATO B

Testo delle modifiche dello statuto della libera Università commerciale degli studi « L. Bocconi » di Milano, relativo alla istituzione dei corsi di laurea in economia politica ed in economia aziendale.

Art. 31. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

L'università rilascia:
1) la laurea in economia e commercio;
2) la laurea in economia politica;
3) la laurea in economia aziendale;
4) la laurea in lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 36, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 37.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE LAUREE IN ECONOMIA POLITICA E IN ECONOMIA AZIENDALE

La durata degli studi dei corsi in laurea in economia politica e in economia aziendale è di quattro anni accademici.

Art. 38.

Sono titoli di ammissione ai suddetti corsi di laurea i diplomi conseguiti in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o equiparati (art. 1 legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Art. 39.

Insegnamenti comuni obbligatori ai due corsi di laurea

I primi due anni di corso comprendono i seguenti insegnamenti obbligatori comuni ai due corsi di laurea:
1) Matematica;
2) Sociologia;
3) Istituzioni di diritto privato;
4) Istituzioni di diritto pubblico;
5) - 6) Economia politica I e II;
7) Storia economica;
8) Statistica metodologica;
9) Economia aziendale.

Art. 40.

LAUREA IN ECONOMIA POLITICA:

a) *Insegnamenti obbligatori propri del corso di laurea*:
1) Metodi matematici di analisi economica;
2) Econometrica;
3) Diritto commerciale;
4) Storia del pensiero economico;
5) Scienza delle finanze;
6) Politica economica e finanziaria.

b) *Insegnamenti complementari*:
1) Economia politica (corso progredito);
2) Economia e politica del lavoro;
3) Economia e politica industriale;
4) Economia e politica agraria;
5) Economia e politica dei trasporti;
6) Teoria e politica monetaria;
7) Teoria e politica monetaria internazionale;
8) Economia internazionale;
9) Sistemi economici comparati;
10) Sistemi fiscali comparati;
11) Programmazione dei sistemi economici;
12) Problemi dello sviluppo economico;
13) Economia regionale;
14) Tecnologia dei processi produttivi;
15) Economia dell'automazione dei processi produttivi;
16) Geografia economica;
17) Urbanistica;
18) Metodologia delle scienze sociali;
19) Statistica metodologica: corso progredito;
20) Metodi di ricerca operativa;
21) Calcolo automatico;
22) Econometrica: corso progredito;
23) Demografia;
24) Contabilità nazionale;
25) Storia della statistica;
26) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
27) Diritto tributario;
28) Diritto industriale;
29) Diritto internazionale;
30) Storia delle dottrine politiche e sociali;
31) Storia contemporanea;
32) Storia economica: corso monografico;
33) Psicologia sociale;
34) Sociologia urbana e rurale;
35) Sociologia industriale e del lavoro;
36) Sociologia delle organizzazioni complesse;
37) Sistemi sociali comparati.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori

fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia politica e inoltre di undici insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia aziendale possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia politica.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purchè esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli studi linguistici della università.

Art. 41.

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE:

a) *Insegnamenti obbligatori propri del corso di laurea*:

1) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
2) Diritto commerciale;
3) Politica economica e scienza delle finanze;
4) Economia aziendale (corso progredito);
5) Economia delle aziende industriali;
6) Economia delle aziende commerciali;
7) Economia delle aziende di credito;
8) Organizzazione del lavoro.

b) *Insegnamenti complementari*:

1) Economia delle aziende industriali: corso progredito;
2) Economia delle aziende di credito: corso progredito;
3) Economia delle aziende commerciali: corso progredito;
4) Statistica metodologica: corso progredito;
5) Metodologia delle scienze sociali;
6) Matematica finanziaria e attuariale;
7) Direzione e analisi del processo decisionale;
8) Organizzazione delle imprese industriali;
9) Programmazione e controllo;
10) Funzioni finanziarie;
11) Funzioni commerciali;
12) Funzioni di produzione;
13) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
14) Economia dei settori di aziende industriali;
15) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
16) Economia delle imprese pubbliche;
17) Metodi quantitativi per le decisioni;
18) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
19) Contabilità industriale;
20) Sistemi di informazione e di controllo;
21) Pianificazione a lungo periodo;
22) Economia delle fonti di energia;
23) Economia degli intermediari finanziari;
24) Rilevazioni bancarie;
25) Organizzazione delle aziende di credito;
26) Economia del medio circolante;
27) Economia del mercato mobiliare;
28) La gestione valutaria delle banche;
29) Economia delle aziende del grande dettaglio;
30) Tecnica delle ricerche di mercato;
31) Costi di distribuzione e canali di distribuzione;
32) Organizzazione commerciale;
33) Economia e tecnica della pubblicità;
34) Politiche dei prezzi;
35) Tecnica del commercio internazionale;
36) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
37) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
38) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;
39) Programmazione e pianificazione nella amministrazione pubblica;
40) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali;
41) Costi e ricavi bancari;
42) Economia delle aziende agrarie;
43) Tecnologia dei processi produttivi;
44) Diritto industriale;
45) Diritto tributario;
46) Diritto fallimentare;
47) Diritto penale commerciale;
48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
49) Diritto bancario e della borsa;
50) Diritto amministrativo;
51) Diritto internazionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia aziendale e inoltre di nove insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e complementari del corso di laurea in economia politica possono essere scelti come corsi complementari da parte degli iscritti al corso di laurea in economia aziendale.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purchè esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'università.

Art. 42.

NORME COMUNI AI DUE CORSI DI LAUREA

I risultati relativi ad attività di istituto, di seminario, ad esercitazioni o a lavori di gruppo, integrano il giudizio della commissione sulla preparazione del candidato.

Art. 43.

Gli esami di profitto possono essere sostenuti per singoli insegnamenti o per gruppi di materie affini che saranno stabilite dalla facoltà.

Tutti gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità del candidato e la sua preparazione organica nella materia o nel gruppo di materie in cui verte l'esame, secondo i programmi stabiliti dal consiglio di facoltà, senza limitarsi alle nozioni impartite dai docenti durante i corsi.

Art. 44.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su argomento concordato col professore relatore entro il terzo anno di corso.

Art. 45.

Funzionano presso la facoltà istituti che comprendono tutti gli insegnamenti affini che ad essi fanno capo. E' loro compito fondamentale la ricerca scientifica e, nel perseguimento di tale finalità, provvedono al coordinamento delle attività didattiche nell'ambito dei criteri generali formulati dal consiglio di facoltà ed alla formazione dei docenti.

Le norme per la loro istituzione, la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento, proposto dalla facoltà, da approvare dal consiglio di amministrazione della università.

Art. 46.

Spetta al consiglio di facoltà, oltre ai compiti previsti dalle norme vigenti:

a) definire, ogni biennio, l'elenco delle materie complementari per le quali si ritiene debba essere assicurato l'insegnamento e formulare le relative proposte al consiglio di amministrazione della università;

b) stabilire i piani di studio per i vari indirizzi proposti per i singoli corsi di laurea;

c) approvare i piani di studio presentati dagli studenti;

d) stabilire il coordinamento e la durata degli insegnamenti;

e) proporre il regolamento per la istituzione, la organizzazione e il funzionamento dei vari istituti;

f) stabilire i criteri e le modalità degli esami di profitto e di laurea;

g) stabilire la propedeuticità degli esami previsti dal piano degli studi;

h) stabilire i piani di studio per gli studenti che chiedano il passaggio da uno ad un altro indirizzo;

i) stabilire i piani di studio per gli studenti provenienti da altre università italiane o straniere;

l) prendere ogni iniziativa atta al miglior funzionamento della facoltà nell'interesse dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

Art. 47.

Nella facoltà potranno essere organizzati corsi di preparazione e di orientamento professionale, che potranno essere frequentati dagli studenti iscritti all'ultimo anno di corso o dai laureati da non oltre un anno, anche in relazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Presso la facoltà possono funzionare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche scuole di perfezionamento nonchè scuole dirette a fini speciali e possono altresì essere istituiti corsi di cultura e di aggiornamento, ed in generale concretarsi iniziative atte a migliorare la preparazione degli studenti.

Per tali nuove istituzioni dovranno essere rispettate le norme dettate dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « M.S. ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825 e 6 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha modificato la tabella allegato *E* alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « M.S. » nella classificazione di cui al precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« M.S. » L. 16.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 182

(4727)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Riammissione in corso di validità a tempo indeterminato dei francobolli celebrativi e commemorativi emessi nello anno 1967.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 238 e 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 2 novembre 1967, con il quale venne autorizzata l'emissione, nell'anno 1967, delle seguenti serie di francobolli:

a) celebrativi dell'Idea Europea;

b) celebrativi della Giornata del Francobollo;

c) commemorativi di Francesco Borromini del terzo centenario della morte;

d) commemorativi di Umberto Giordano nel centenario della nascita;

e) commemorativi di Luigi Pirandello nel centenario della nascita;

f) commemorativi di Arturo Toscanini nel centenario della nascita;

g) commemorativi di Claudio Monteverdi nel 4° centenario della nascita;

h) celebrativi del centenario della fondazione della Società Geografica Italiana;

i) dedicati ai Parchi Nazionali;

l) celebrativi della 50ª edizione del Giro ciclistico d'Italia;

m) celebrativi dell'adozione del « codice numerico » per l'avviamento delle corrispondenze;

n) commemorativi del 50° anniversario della Resistenza sul Piave;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale venne autorizzata, per il medesimo anno, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del X anniversario dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità europea dell'Energia atomica e della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 10 luglio 1967, con il quale venne autorizzata l'emissione nel 1967, tra l'altro, delle seguenti serie di francobolli:

a) celebrativi del X anniversario del Festival dei Due Mondi;

b) celebrativi del cinquantenario dei primi francobolli di posta aerea nel mondo;

c) celebrativi dell'Anno Internazionale del Turismo;

d) celebrativi dell'8° centenario del Giuramento di Pontida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 28 settembre 1967, con il quale venne autorizzata, nel 1967, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dei Lions Clubs;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1968, con il quale venne autorizzata, nel 1967, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario della prima reazione nucleare a catena;

Visti il decreto ministeriale 23 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1967; il decreto ministeriale 1° marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 13 giugno 1967; il decreto ministeriale 14 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 171 del 10 luglio 1967; il decreto ministeriale 21 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 27 giugno 1967; il decreto ministeriale 3 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967; il decreto ministeriale 15 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 5 agosto 1967; il decreto ministeriale 9 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 19 agosto 1967; il decreto ministeriale 13 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967; il decreto ministeriale 27 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2 novembre 1967; il decreto ministeriale 7 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967; il decreto ministeriale 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1967; il decreto ministeriale 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 4 dicembre 1967; il decreto ministeriale 11 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 4 dicembre 1967; il decreto ministeriale 28 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968; il decreto ministeriale 30 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 1° marzo 1968; il decreto ministeriale 8 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968; il decreto ministeriale 10 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968; il decreto ministeriale 29 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968; il decreto ministeriale 15 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 18 aprile 1968, con i quali, nello stabilire le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica sopra citati, si fissava al 31 dicembre 1968 il termine di validità dei francobolli medesimi;

Considerata l'opportunità di adottare anche per i francobolli italiani la prassi seguita dalla maggior parte dei Paesi europei, i quali non pongono alcun limite di validità ai francobolli emessi dalle rispettive amministrazioni;

Ritenuto pertanto che debba essere evitata ogni soluzione di continuità nel corso della validità delle serie dei francobolli celebrativi e commemorativi sopra indicati;

Decreta:

Articolo unico

I francobolli di cui ai decreti citati nelle premesse sono rimessi in corso di validità a tempo indeterminato, con effetto dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Registro n. 19 Poste e telecom., foglio n. 100

(4215)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Tricase.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Tricase;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tricase (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, lungo il fronte sul mare di circa km. 7 vi sono numerose grotte pittoresche e pressochè inesplorate (con affioranti calcareniti a « Carparo » di probabile origine quaternaria) e il piccolo ma ameno e storicamente importante porticciolo ubicato nella marina di Tricase, mentre nell'entroterra la flora coltivata arborea (olivi, mandorli, fruttiferi vari) assume un particolare sviluppo per la mitezza del clima; fra la vegetazione di rilievo sono inoltre da annoverare la quercia vallonea con la sua rarità botanica, la sua maestosità e le sue ghiande commestibili, rassomiglianti a frutti di castagno, importante anche per le sue presumibili origini bizantine, e il carrubo plurisecolare, radicato specialmente sulla serra di Tricase e del Mito che dominano l'intero paesaggio, caratterizzato da un insolito ordine nelle campagne ove ogni pietra è al suo posto; la zona stessa infine, per la presenza di antichi monumenti, costituisce un complesso di cose immobili avente rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Tricase (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta l'area predetta è delimitata nel modo seguente:

a nord: con il territorio comunale di Andrano;
a sud: con il territorio comunale di Tiggiano;
ad est: con il mare Adriatico;
ad ovest: con la strada Andrano-De Pressa-Tiggiano;

Poligonali:

tratto *A-B*: parte del mare Adriatico, all'incontro dei confini dei territori di Andrano e Tricase, segue detto confine sino ad incontrare la strada Andrano-De Pressa al km. 49,900 circa;

tratto *B-C*: segue dal km. 49,900 circa della strada Andrano-De Pressa sino al km. 55 circa della strada sopraddetta;

tratto *C-D*: parte del predetto punto *C*, km. 55 circa della strada Andrano-De Pressa, lambisce verso est il territorio comunale di Tricase, che vi rimane escluso per tutta l'ampiezza della perimetrazione stabilita dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue lungo la strada Tricase-Caprarica del Capo-Tiggiano, sino ad incontrare il confine del territorio comunale di Tiggiano fino al chilometro 57,200 circa;

tratto *D-E*: parte dal km. 57,200 circa della strada Tricase-Caprarica del Capo-Tiggiano, segue il confine comunale verso est tra Tiggiano e Tricase, attraversa la località Le Chiese e segue detto confine sino al mare Adriatico;

tratto *E-A*: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Tricase ivi comprese Torre di Palme, Marina Porto e Torre Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Tricase provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 3 ottobre alle ore 21 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 190 del 27 settembre 1968:

TRICASE - Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del Territorio comunale.

(*Omissis*).

Confini:
A nord: con il territorio comunale di Andrano;
A sud: con il territorio comunale di Tiggiano;
Ad est: con il mare Adriatico;
Ad ovest: con la strada Andrano-De Pressa-Tiggiano.

Poligonali:
tratto A-B: parte del mare Adriatico, all'incontro dei confini dei territori di Andrano e Tricase, segue detto confine sino ad incontrare la strada Andrano-De Pressa al km. 49,900 circa.

tratto B-C: segue dal km. 49,900 circa della strada Andrano-De Pressa sino al km. 55 circa della strada sopraddetta.

tratto C-D: parte dal predetto punto *C*, km. 55 circa della strada Andrano-De Pressa, lambisce verso est il territorio comunale di Tricase, che vi rimane escluso per tutta la ampiezza della perimetrazione stabilita dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue lungo la strada Tricase-Caprarica del Capo Tiggiano, sino ad incontrare il confine del territorio comunale di Tiggiano fino al km. 57,200 circa.

tratto D-E: parte dal km. 57,200 circa della strada Tricase-Caprarica del Capo Tiggiano, segue il confine comunale verso est tra Tiggiano e Tricase, attraversa la località Le Chiese e segue detto confine al mare Adriatico.

tratto E-A: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Tricase ivi comprese Torre di Palme, Marina Porto e Torre Sasso.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità di includere nello elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Tricase, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografica che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(4190)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto dell'8 aprile 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Severo (Foggia);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 aprile 1969, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Severo (Foggia), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 aprile 1969, sono prorogate fino all'8 ottobre 1970, ai sensi e per gli effetti del disposto dello art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1970, registro n. 11, foglio n. 308, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 16 maggio 1969 da Tranchese Angelo avverso le decisioni 1 dicembre 1966, 16 maggio 1967 e 14 luglio 1967 della commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Napoli, nonchè 23 febbraio 1967 e 26 gennaio 1968 della stessa commissione presso la corte di appello.

(4220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6138 in data 15 aprile 1970, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio, con sede in Roma, via Crescenzio n. 19, è stato costituito, per la durata di un triennio, come segue:

Costantini comm. Mario, Di Matteo dott. Remo, Tata ragionier Mario e Varanese cav. Matteo, in rappresentanza della Unione nazionale mutilati per servizio;

Quaranta Fernando, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Barile dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

(4178)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.928.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.254.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4524)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.688.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4525)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.834.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4526)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Rocca S. Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.428.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4527)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di Riccia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.007.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4528)

Autorizzazione al comune di S. Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di S. Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.460.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4529)

Autorizzazione al comune di S. Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.660.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1970, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.835.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4531)

Autorizzazione al comune di Valle Castellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1970, il comune di Valle Castellana (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.985.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4532)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Orvieto ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Orvieto » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Orvieto »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Orvieto » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Orvieto » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (Procanico): dal 50 al 65 per cento;
Verdello: dal 15 al 25 per cento;
Grechetto, Drupeggio, Malvasia toscana globalmente: dal 20 al 30 per cento;
di cui la Malvasia toscana non più del 20 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Baschi, Castelgiorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano e Bagnoregio.

Tale zona è così delimitata:

sulla strada che da Castel Viscardo conduce a monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia, in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende, in direzione nord-ovest, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie. Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima fino al centro abitato ed all'uscita dal medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone, podere S. Isidoro (q. 298) e raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo ed all'altezza di q. 240 segue in direzione ovest il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest, prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q. 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216. Risale il T. Ritorto e superate di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello) 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro, e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale umbro-casentinese fino alla frazione di S. Maria; superato il centro abitato di S. Maria segue la vecchia strada statale umbro-casentinese incrociando in prossimità del Poderocchio il confine della provincia tra Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino ad incontrare al km. 72 la strada statale umbro-casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Montegiove sino ad incontrare in località Ceppete il R. della fonte dell'Olimpia affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino al T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpaia q. 202. In prossimità della confluenza, sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S. C. Gregorio (q. 290) e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso di acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord ed alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare q. 544 la strada statale umbro-casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che in direzione nord-est, passando per il podere S. Maria arriva a T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero che costeggia il T. Chiani attraversa il R. Secco il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a S. Faustino e prima di giungervi, alla altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Nova, C. dei Frati e che poi costeggia il fosso della Capretta fino ad attraversare questo ultimo all'altezza di C. Bianca. Prosegue sempre su tale sentiero fino a congiungersi a q. 322 con la strada che porta alla osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino a S. Giorgio, segue la strada statale orvietana (n. 79-*bis*), in direzione est ed in prossimità del km. 10 a q. 550 prende la via che attraverso Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Pod.e Grotte Bandrilli raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati ed attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantella, passa per la q. 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al Podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero q. 380 e 390 e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino ad incontrare il fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che in direzione sud-ovest passa per le quote 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la Valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella dei Pazzi.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso il podere Casanova e la località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superato lo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad incontrare per seguirla la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passando per il ponte della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitelle e Poggio S. Biagio sino ad incro-

ciare il fosso Porcianese discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua affluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che conduce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km. 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa il rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km. 8 la strada che da S. Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Parano.

Passando al di fuori del centro abitato di Parano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale umbro-casentinese (n. 71) in prossimità delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni), fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato, porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera ed all'incrocio del sentiero con il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite di confine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questi segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano dalla piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati, l'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100 ed i 400 metri s.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Orvieto» non deve essere superiore ai q.li 100 di uva per ha. di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle provincie di Terni e di Viterbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Orvieto» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Orvieto» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno carico;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato fine delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti; purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 20 per cento il totale delle viti esistenti.

Inoltre per lo stesso periodo, è ammessa una variazione del 15 per cento in più o in meno delle percentuali dei vitigni ammessi all'art. 2.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Inoltre fino al compimento delle prime cinque annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare è consentita, per la produzione del vino «Orvieto», alla correzione: nella misura massima del 5 per cento in volume con mosto concentrato, o nella misura massima del 15 per cento con uve o mosti o vino provenienti anche da zone diverse da quelle indicate all'art. 3.

(4182)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Carucci, nato a Palagiano (Taranto) l'11 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 22 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4113)

Il dott. Bernardo Di Giuseppe, nato a Teramo il 9 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4114)

Il dott. Raffaele Forte, nato a Castelpetroso (Campobasso) il 2 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Roma in data 18 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4107)

Il dott. Giuseppe Trapasso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della' professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4108)

Il dott. Filippo Riccio, nato a S. Felice a Cancello (Caserta) il 14 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 18 gennaio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4109)

Il dott. Gaspare Coreno, nato a Coreno Ausonio (Frosinone) il 31 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4110)

Il dott. Salvatore Loffreda, nato a Roma il 25 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma in data 10 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4111)

Il dott. Luciano Torre, nato a Venezia il 26 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 15 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(4112)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1969 al 19 giugno 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 994/69, n. 1045/69 e n. 1098/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-6-1969 al 5-6-1969	dal 6-6-1969 al 12-6-1969	dal 13-6-1969 al 19-6-1969	dal 1°-6-1969 al 5-6-1969	dal 6-6-1969 al 12-6-1969	dal 13-6-1969 al 19-6-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.386,25	3.716,25	3.646,25	3.011,25	3.341,25	3.271,25
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.232,50	4.645,00	4.557,50	3.763,75	4.176,25	4.088,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	5.831,85	6.506,85	6.354,35	4.920,00	5.595,00	5.442,50
	11	b. riso lavorato a fondo .	6.211,25	6.930,00	6.767,50	5.262,50	5.981,25	5.818,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato .	6.507,50	7.260,60	7.090,60	5.530,00	6.283,10	6.113,10
	17	b. riso lavorato a fondo .	6.976,25	7.783,75	7.601,25	5.953,10	6.760,60	6.578,10
	21	C. spezzato (rotture) . .	1.750,00	1.750,00	2.187,50	1.625,00	1.625,00	2.062,50

Prelievi applicabili dal 20 giugno 1969 al 3 luglio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1135/69, n. 1184/69 e n. 1249/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 20-6-1969 al 26-6-1969	Paesi terzi dal 27-6-1969 al 30-6-1969	Paesi terzi dal 1°-7-1969 al 3-7-1969	SAMA e PTOM dal 20-6-1969 al 26-6-1969	SAMA e PTOM dal 27-6-1969 al 30-6-1969	SAMA e PTOM dal 1°-7-1969 al 3-7-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.646,25	3.596,25	3.658,75	3.271,25	3.221,25	3.283,75
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.557,50	4.495,00	4.573,75	4.088,75	4.026,25	4.105,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	6.354,35	6.354,35	6.450,00	5.442,50	5.442,50	5.538,10
	11	b. riso lavorato a fondo .	6.767,50	6.767,50	6.869,35	5.818,75	5.818,75	5.920,60
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato .	7.090,60	7.090,60	7.197,50	6.113,10	6.113,10	6.220,00
	17	b. riso lavorato a fondo . .	7.601,25	7.601,25	7.715,60	6.578,10	6.578,10	6.692,50
	21	C. spezzato (rotture) .	1.687,50	1.837,50	1.837,50	1.562,50	1.712,50	1.712,50

Prelievi applicabili dal 4 luglio 1969 al 31 luglio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1279/69, n. 1325/69, n. 1373/69 e n. 1428/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 4-7-1969 al 17-7-1969	Paesi terzi dal 18-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi dal 25-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 4-7-1969 al 17-7-1969	SAMA e PTOM dal 18-7-1969 al 24-7-1969	SAMA e PTOM dal 25-7-1969 al 31-7-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.708,75	3.708,75	3.708,75	3.333,75	3.333,75	3.333,75
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.636,25	4.636,25	4.636,25	4.167,50	4.167,50	4.167,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	6.450,00	6.450,00	6.450,00	5.538,10	5.538,10	5.538,10
	11	b. riso lavorato a fondo . . .	6.869,35	6.869,35	6.869,35	5.920,60	5.920,60	5.920,60
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	7.197,50	7.197,50	7.197,50	6.220,00	6.220,00	6.220,00
	17	b. riso lavorato a fondo . . .	7.715,60	7.715,60	7.715,60	6.692,50	6.692,50	6.692,50
	21	C. spezzato (rotture)	1.912,50	2.012,50	2.112,50	1.787,50	1.887,50	1.987,50

(3794)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 settembre 1969 al 16 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1795/69, n. 1844/69, n. 1887/69, n. 1948/69 e n. 1991/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 12 settembre 1969 al 18 settembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	52,50
	- il Libano	45,25
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia e la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'India e il Pakistan	45,00
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico (2)	45,95
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	50,50
	- il Portogallo	49,00
	- la Jugoslavia	45,00
	- l'Irlanda	47,50
	- la Danimarca	45,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	41,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III (2)	54,45
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	46,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	48,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	79,75
	- la zona III a) e b) (3)	84,75
	- la zona IV a), b) e c) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25
	- tenore in ceneri da 521 a 600	70,55
	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,85
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	61,75
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,35
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	35,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	35,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	26,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,20
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	80,05
	- la zona IV b) (3)	82,85
	- gli altri paesi terzi	72,45
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,75
	- la zona IV b) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25

Periodo dal 19 settembre 1969 al 25 settembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia e la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	50,50
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	47,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- le zone II e III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	47,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	79,75
	- la zona III a) e b) (3)	84,75
	- la zona IV a), b) e c) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25
	- tenore in ceneri da 521 a 600	70,55
	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,85
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	61,75
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,35
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	35,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	35,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	26,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,20
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	80,05
	- la zona IV b) (3)	82,85
	- gli altri paesi terzi	72,45
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,75
	- la zona IV b) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25

Periodo dal 26 settembre 1969 al 2 ottobre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	52,50
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	50,50
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	47,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,00
	- la Svizzera	45,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	48,45
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	50,25
	- gli altri paesi terzi	48,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	79,75
	- la zona III a) e b) (3)	84,75
	- la zona IV a), b) e c) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25
	- tenore in ceneri da 521 a 600	70,55
	- tenore in ceneri da 601 a 900	65,85
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	70,35
	- gli altri paesi terzi	61,75
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,35
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	35,20
	- tenore in ceneri da 701 a 850	35,20
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	35,20
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	26,20
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	26,20
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,20
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,20
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	80,05
	- la zona IV b) (3)	82,85
	- gli altri paesi terzi	72,45
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	79,75
	- la zona IV b) (3)	82,75
	- gli altri paesi terzi	74,25

Periodo dal 3 ottobre 1969 al 9 ottobre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	52,50
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	50,50
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	47,50
	- il Regno Unito	40,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	45,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	51,00
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	81,05
	- la zona III a) e b) (3)	86,05
	- la zona IV a), b) e c) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	71,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	67,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	71,65
	- gli altri paesi terzi	63,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	58,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,65
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,40
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	81,65
	- la zona IV b) (3)	84,45
	- gli altri paesi terzi	74,05
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	81,05
	- la zona IV b) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55

Periodo dal 10 ottobre 1969 al 16 ottobre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano, della RAU e della Siria (2)	44,00
	- la RAU e la Siria	53,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a) e b) (2)	51,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	49,00
	- il Brasile e l'Argentina	53,00
	- l'Angola	48,50
	- il Mozambico	50,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	47,50
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	30,35
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,00
	- la Polonia	52,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	29,00
	- il Regno Unito	33,00
	- gli altri paesi terzi	34,00
10.07	Miglio	19,95
10.07	Sorgo — durra	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	81,05
	- la zona III a) e b) (3)	86,05
	- la zona IV a), b) e c) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55
	- tenore in ceneri da 521 a 600	71,85
	- tenore in ceneri da 601 a 900	67,15
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	71,65
	- gli altri paesi terzi	63,05
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	58,15
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,65
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	36,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,40
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	81,65
	- la zona IV b) (3)	84,45
	- gli altri paesi terzi	74,05
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	81,05
	- la zona IV b) (3)	84,05
	- gli altri paesi terzi	75,55

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 15 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,90	628,95	628,96	628,90	628,90	628,90	628,90	628,90	628,90	628,95
Dollaro canadese	586,20	586,10	586,10	586,25	585,80	586,20	586,15	586,25	586,20	586,20
Franco svizzero .	145,85	145,80	145,82	145,80	145,75	145,85	145,77	145,80	145,85	145,80
Corona danese .	83,79	83,77	83,81	83,975	83,75	83,80	83,80	83,975	83,79	83,78
Corona norvegese .	87,98	87,95	88 —	87,98	88 —	87,98	87,965	87,98	87,98	87,98
Corona svedese .	121,03	120,95	121,02	120,99	120,90	121,03	120,995	120,99	121,03	121 —
Fiorino olandese	173,72	173,75	173,78	173,795	173,85	173,79	173,89	173,795	173,78	173,79
Franco belga .	12,67	12,67	12,6740	12,6705	12,675	12,67	12,6705	12,6705	12,67	12,67
Franco francese	113,94	113,94	113,98	113,94	114 —	113,95	113,935	113,94	113,94	113,93
Lira sterlina .	1513,05	1513 —	1513,20	1512,75	1512,50	1513,07	1512,75	1512,75	1513,05	1512,95
Marco germanico .	173,26	173,25	173,25	173,215	173,15	173,25	173,22	173,215	173,26	173,20
Scellino austriaco .	24,28	24,28	24,29	24,2915	24,25	24,28	24,29025	24,2915	24,28	24,285
Escudo portoghese	22,07	22,08	22,10	22,075	22,10	22,07	22,09	22,075	22,07	22,07
Peseta spagnola .	9,03	9,02	9,0275	9,043	9 —	9,03	9,0280	9,043	9,03	9,03

Media dei titoli del 15 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	89,875
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,75
» 3,50 % (Ricostruzione) .	77,675
» 5 % (Ricostruzione) .	89,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,70
» 5 % (Città di Trieste)	90,10
» 5 % (Beni esteri)	82,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,25
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1970

Dollaro USA .	628,90
Dollaro canadese	586,20
Franco svizzero	145,785
Corona danese .	83,797
Corona norvegese	87,972
Corona svedese	120,992
Fiorino olandese .	173,792
Franco belga	12,67
Franco francese	113,937
Lira sterlina .	1512,75
Marco germanico .	173,217
Scellino austriaco	24,292
Escudo portoghese .	22,082
Peseta spagnola	9,035

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio, per la frequenza di scuole elementari e secondarie:

A) concorso ordinario a quattrocentoventisei posti da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distribuiti:

trenta nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta;

ventotto nei convitti nazionali della Lombardia;

trentaquattro nei convitti nazionali del Trentino, Veneto e Friuli;

ventotto nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna;

quaranta nei convitti nazionali della Liguria e Toscana;

venti nei convitti nazionali delle Marche e Umbria;

trenta nei convitti nazionali del Lazio;

quarantacinque nei convitti nazionali degli Abruzzi e Molise;

quaranta nei convitti nazionali della Campania;

quarantanove nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata;

sessantotto nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia;

quattordici nei convitti nazionali della Sardegna.

B) concorso a venti posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia da godersi presso i convitti nazionali.

C) concorso a otto posti da conferirsi per la durata degli studi, salvo riconferma di anno in anno, presso i convitti nazionali e, a seguito di convenzione, presso i convitti « F. Filzi » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, riservati ad alunni appartenenti alle sottoindicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i sedici anni di età alla data del 30 settembre 1970:

orfani di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figli di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figli di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfani di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

figli di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughi della Venezia Giulia, della Dalmazia o da Briga o da Tenda;

studenti minorati di guerra o per causa di guerra;

studenti che abbiano subìto notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni o di movimenti tellurici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1969-70.

Ai concorsi possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1970, salvo quanto è previsto per i concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso riservato di cui alla lettera *C*) dell'art. 1, circa il limite massimo di età.

Dal requisito dell'età indicato come sopra sono dispensati i candidati che dimostrino, con certificato del capo di istituto, di essere convittori dei convitti nazionali o comunque alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta semplice, dal genitore, capo famiglia, o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1970.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Nella domanda di ammissione il genitore capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunno stesso è in possesso della cittadinanza italiana.

Nella domanda possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, fino a cinque regioni o gruppi di regioni tra quelle indicate nella lettera *A*) dell'art. 1.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1969-70 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato, per i partecipanti ai concorsi di cui alle lettere *B*) e *C*) dell'art. 1 potrà essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre allo stato di famiglia redatto e completato come sopra, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa vistato dal competente consolato;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1969-70 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria dei vincitori dei posti ordinari in numero non superiore a quello dei posti stessi complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi. Potrà essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso.

Dopo la graduatoria dei vincitori dei posti ordinari la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, a figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

I posti riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e i posti riservati ad alunne appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 22 aprile 1970, non conferiti per mancanza di vincitrici, possono essere assegnati rispettivamente ai partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente bando, risultati meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Modalità di conferimento del beneficio

Il Ministero, nell'assegnazione dei vincitori presso i singoli istituti delle regioni o gruppi di regioni indicati nell'art. 1, terrà conto dell'ordine di graduatoria dei vincitori.

Art. 7.

Durata e perdita del beneficio

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede assegnatagli, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

(4070)

Concorsi a posti gratuiti di studio ordinari e riservati negli istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione;

Veduto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto n. 2392 del 1929;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Veduto il decreto legislativo 20 novembre 1951, n. 1184, e successive norme integrative ed estensive;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549 che istituisce, tra l'altro, posti gratuiti da godersi negli istituti pubblici di educazione femminile, destinati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile per la frequenza di scuole elementari e secondarie.

A) concorso ordinario:

a) venti posti presso il Convitto nazionale femminile di Anagni;

b) centotredici posti presso gli educandati femminili statali e gli istituti pubblici di educazione femminile;

B) concorso riservato:

a) nove posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati dello Stato, che abbiano il requisito della romanità;

b) tre posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga, e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, e degli altri comuni della Garfagnana;

c) nove posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate che abbiano conseguito nell'anno scolastico 1969-70 la licenza elementare;

d) ventiquattro posti presso gli istituti pubblici di educazione riservati ad alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia;

e) dodici posti da conferirsi per la durata degli studi, salvo riconferma di anno in anno, presso gli istituti pubblici di educazione femminile e, a seguito di convenzione, presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne, appartenenti alle sotto indicate particolari categorie assistibili, che non abbiano superato i 16 anni di età alla data del 31 dicembre 1970:

orfane di guerra o per causa di guerra o per la lotta di liberazione;

figlie di dispersi in conseguenza di eventi bellici;

figlie di grandi invalidi o di grandi mutilati di guerra forniti di pensione di 1ª categoria e dell'assegno di superinvalidità;

orfane di caduti per servizio prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali;

figlie di rimpatriati dall'estero o dall'Africa ex italiana o profughe della Venezia Giulia, della Dalmazia o da Briga o da Tenda;

studentesse minorate di guerra o per causa di guerra;

sinistrate che abbiano subito notevoli danni a causa della guerra o di alluvioni, o di movimenti tellurici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

I posti di cui sopra saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva nell'anno scolastico 1969-70.

Ai concorsi possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1970, salvo quanto è previsto per le concorrenti che hanno titolo per partecipare al concorso di cui alla lettera *e*) dello art. 1, circa il limite massimo di età

Dal requisito dell'età, indicato come sopra, sono dispensate le concorrenti che dimostrino, con certificato del capo di istituto di essere alunne convittrici in istituti pubblici di educazione femminile o alunne beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri istituti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice dal genitore, capo famiglia, o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1970.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Nella domanda di ammissione il genitore, capo famiglia, o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunna partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunna stessa è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1969-70 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero, devono presentare un certificato relativo agli esami sostenuti, a seguito della frequenza dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie, vistato dal competente consolato;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa.

Detto certificato per le partecipanti al concorso a posti riservati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), può essere sostituito con un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia risiede.

Le aspiranti al beneficio del posto gratuito che risiedono con la famiglia all'estero devono esibire oltre allo stato di famiglia redatto e completato come sopra, un certificato rilasciato dai locali uffici competenti, da cui risulti il reddito annuo lordo e netto percepito dal capo famiglia e dagli altri componenti la famiglia stessa. Detto certificato deve essere vistato dal consolato competente;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano fruito del posto gratuito in collegio o di borsa di studio, da parte di questo Ministero nell'anno scolastico 1969-70 e se altri componenti del nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, ivi compresi quelli relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione, i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale, la quale formerà unica graduatoria di vincitrici del concorso ordinario, in numero non superiore a quello dei posti stessi, complessivamente considerati, e distinte graduatorie di vincitrici per ognuna delle categorie dei posti riservati, messi a concorso, in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Potrà essere compresa, come vincitrice, in più di una categoria la candidata che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammessa; dopo la graduatoria delle vincitrici dei posti ordinari, la commissione designerà le altre concorrenti meritevoli della concessione e, per ciascuna delle categorie dei posti riservati, designerà altre concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati ed invalidi di guerra, alle figlie di decorati al valore e alle figlie di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Le orfane di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale degli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

I posti riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, e i posti riservati ad alunni appartenenti a particolari categorie assistibili messi a concorso con decreto ministeriale 21 aprile 1970 e non conferiti per mancanza di vincitori, possono essere assegnati, rispettivamente alle partecipanti ai concorsi riservati di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente bando, risultate meritevoli della specifica concessione.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

Le alunne alle quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al termine degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Decade da ogni diritto la vincitrice che non accetti il beneficio, o la sede destinatale, o che lasci trascorrere il termine fissato per l'accettazione, o per la effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 22 aprile 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

(4071)

Concorsi a posti gratuiti di studio nei convitti «D. Alighieri» di Gorizia, «S. Pellico» di Ala, «F. Filzi» di Gorizia, «N. Sauro» di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti di studio presso il convitto «D. Alighieri» di Gorizia;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti di studio presso il convitto «S. Pellico» di Ala;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549, che istituisce, tra l'altro, ottanta posti gratuiti di studio presso il convitto «F. Filzi» di Goriza e cinquanta posti presso il convitto «N. Sauro» di Trieste;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti di studio, per la frequenza di scuole secondarie:

a) concorso a quattordici posti presso il convitto «D. Alighieri» di Gorizia, riservato ad alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

b) concorso ad undici posti presso il convitto «S. Pellico» di Ala, riservato ad alunni della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare le locali scuole d'istruzione secondaria;

c) concorso a trenta posti presso il convitto «F. Filzi» di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria;

d) concorso a venti posti presso il convitto «N. Sauro» di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia, o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

I posti di cui sopra saranno conferiti ad alunni maschi appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, che abbiano conseguita la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1969-1970.

Ai concorsi suddetti possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1970.

Dal requisito dell'età, indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che dimostrino di essere convittori dei convitti nazionali o di altri istituti di educazione o comunque, alunni beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero presso altri convitti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice dal genitore, capo famiglia, o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª), entro il 15 luglio 1970.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Nella domanda di ammissione il genitore capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunno stesso è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1969-70 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio, o di borsa di studio, da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1969-70 e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (vestiario, tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I partecipanti a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, allegando, ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi producendo l'elenco in duplice copia.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e di numero non superiore a quello dei posti stessi. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione designerà gli altri concorrenti meritevoli della specifica concessione.

Nell'assegnazione dei posti gratuiti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari o civili morti in guerra, ai figli dei decorati al valore ed ai figli d'invalidi civili; sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 6.

Durata e perdita del beneficio

Gli alunni ai quali sarà conferito il posto gratuito di studio ne godranno sino al compimento degli studi secondari, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissatogli per l'accettazione o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

(4072)

Concorso a posti semigratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento generale per i convitti nazionali;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di seicentosedici posti gratuiti di studio per semiconvittori da godersi presso i sottoindicati convitti nazionali per la frequenza di scuole elementari e medie:

trenta posti nel convitto nazionale di Aosta;
quindici posti nel convitto nazionale di Arezzo;
dieci posti nel convitto nazionale di Arpino;
dieci posti nel convitto nazionale di Avellino;
venti posti nel convitto nazionale di Bari;
nove posti nel convitto nazionale di Benevento;
venti posti nel convitto nazionale di Bolzano;
quindici posti nel convitto nazionale di Cagliari;
dieci posti nel convitto nazionale di Campobasso;
venti posti nel convitto nazionale di Catania;
dieci posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
venti posti nel convitto nazionale di Chieti;
venticinque posti nel convitto nazionale di Cividale;
dieci posti nel convitto nazionale di Correggio;
venti posti nel convitto nazionale di Cosenza;
venticinque posti nel convitto nazionale di Genova;
quindici posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
quindici posti nel convitto nazionale di Lecce;
venti posti nel convitto nazionale di Lovere;
venti posti nel convitto nazionale di Lucera;
dieci posti nel convitto nazionale di Macerata;
cinque posti nel convitto nazionale di Milano;
dieci posti nel convitto nazionale di Napoli;
cinque posti nel convitto nazionale di Novara;
dieci posti nel convitto nazionale di Palermo;
trenta posti nel convitto nazionale di Parma;
dodici posti nel convitto nazionale di Potenza;
venti posti nel convitto nazionale di Prato;
venti posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
venti posti nel convitto nazionale di Roma;
cinque posti nel convitto nazionale di Salerno;
venti posti nel convitto nazionale di Sassari;
dieci posti nel convitto nazionale di Sessa Aurunca;
venticinque posti nel convitto nazionale di Siena;
cinque posti nel convitto nazionale di Sondrio;
quindici posti nel convitto nazionale di Teramo;
dieci posti nel convitto nazionale di Tivoli;
venti posti nel convitto nazionale di Torino;
quindici posti nel convitto nazionale di Venezia;
dieci posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

I posti di cui sopra, saranno conferiti ad alunni maschi, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede del convitto, meritevoli per profitto scolastico e condotta che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore nella sessione estiva dell'anno scolastico 1969-70.

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 30 settembre 1970.

Possono, altresì, partecipare al concorso, in deroga al limite massimo di età sopra indicato, i candidati che non abbiano ancora completato le scuole dell'obbligo e che dimostrino, con certificato rilasciato dal capo d'istituto, di essere alunni convittori o semiconvittori dei convitti nazionali.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta semplice dal genitore, capo famiglia o da chi ne fa le veci, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione 5ª) entro il 15 luglio 1970.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso il genitore, capo famiglia o chi ne fa le veci, deve dichiarare la data e il luogo di nascita dell'alunno partecipante al concorso e deve, altresì, dichiarare se l'alunno stesso è in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268, in originale o in copia autentica:

a) pagella dell'anno scolastico 1969-70 o certificato degli studi compiuti nello stesso anno con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere valore legale e, se rilasciati da scuola parificata, o legalmente riconosciuta, fuori della provincia di Roma, devono essere legalizzati dal competente provveditore agli studi;

b) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi imponibili, secondo la natura di ciascuno (terreni, fabbricati, ricchezza mobile categoria *A*, *B*, *C*, complementare, patrimonio) dell'aspirante e degli altri componenti la famiglia stessa;

d) dichiarazione del capo famiglia attestante:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che abbiano fruito di posto gratuito in collegio o di borsa di studio da parte di questo Ministero, nell'anno scolastico 1969-70 e se altri componenti il nucleo familiare partecipino a concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi da questo Ministero;

e) dichiarazione con la quale il capo famiglia si obbliga a pagare le spese accessorie (tasse scolastiche, libri scolastici, cancelleria, ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli di cui all'art. 5.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione ministeriale, la quale formerà distinte graduatorie dei vincitori dei posti messi a concorso per ciascun convitto. Seguirà, per ciascun istituto una graduatoria di idonei.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani di militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, a figli dei decorati al valore, ai figli di invalidi civili. Sarà, altresì, osservata, nei casi di parità di merito, ogni altra disposizione in vigore in materia di preferenze.

Gli orfani di guerra dovranno produrre un certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli altri titoli di preferenza dovranno essere dimostrati a mezzo di certificati rilasciati dai competenti organi.

Art. 6.

Natura, durata e perdita del beneficio

Gli alunni beneficiari saranno trattenuti in convitto durante il giorno e prenderanno parte ad una sola refezione in comune con i convittori.

Il beneficio del posto gratuito di studio per semiconvittore è conferito per i soli mesi di scuola e durerà fino al compimento degli studi delle scuole dell'obbligo, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o che lasci trascorrere il termine fissato per l'effettiva presa di possesso del posto.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

(4073)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1968, registro n. 63, foglio n. 162, con il quale veniva bandito un concorso per esame e per titoli a due posti di ispettore storico dell'arte in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti in una o più delle seguenti materie: miniatura; piccoli bronzi; arazzi, ricami e stoffe; oreficeria, toreutica, smalto, glittica; avorio; numismatica medioevale e moderna, sfragistica, medaglia; ceramica; vetro; armi antiche; mobili ed arte del legno; disegni e stampe; etnologia; storia del costume;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti, risulta così composta:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Membri:

Ragghianti prof. Carlo, ordinario della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa;

Salvini prof. Roberto, ordinario della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze;

Becherucci prof.ssa Luisa, soprintendente alle gallerie di Firenze;

Matthiae prof. Guglielmo, soprintendente alle gallerie di Roma I.

Il prof. Giuseppe Marchini, soprintendente presso la soprintendenza alle gallerie di Firenze; il prof. Ferdinando Rossi, soprintendente ai monumenti di Siena; la dott.ssa Isa Barsali, libera docente presso l'Università di Roma, la dott.ssa Lidia Bianchi, direttrice del gabinetto nazionale delle stampe di Roma; il prof. Paolo Toschi (f.r.) facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Roma; il prof. Vinigi Grottanelli, ordinario presso l'Università di Roma, sono nominati membri aggiunti della suddetta commissione giudicatrice, rispettivamente per le seguenti specializzazioni: arazzi ricami e stoffe; oreficeria, toreutica, smalti e glittica; avori; disegni e stampe; storia del costume; etnologia.

Il dott. Aurelio Adorno, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della commissione, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Spesa presumibile L. 50.000 (cinquantamila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 82 *Pubblica istruzione, foglio n.* 276

(4129)

Diario della prova d'esame del concorso per titoli ed esami al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Montagnana.

La prova di esame (colloquio) del concorso per titoli ed esame al posto di vice direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Montagnana (decreto ministeriale 1° febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 5 settembre 1967) avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, il giorno 4 giugno 1970, con inizio alle ore 16,30.

(4555).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquantotto, ridotti a ventitre, posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Le prove scritte del concorso a 158, ridotti a 23, posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria riservato al personale di detti istituti, indetto con il decreto ministeriale 3 aprile 1969, modificato con il decreto ministeriale 27 gennaio 1970, avranno luogo a Roma, via Torino 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 3, 4 e 5 giugno 1970, per i programmi di zootecnia e di chimica agraria e nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1970 per i programmi di agronomia e di miglioramento genetico vegetale.

(4561).

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.